

So.Re.Sa. S.p.A.

**Regolamento
di Organizzazione Aziendale**

Modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2021

Sommario

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.....	3
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Principi di organizzazione	3
TITOLO II: ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	3
Art. 3 - Articolazione della struttura organizzativa	3
Art. 4 - Aree.....	3
Art. 5 - Unità operativa di progetto	4
TITOLO III: ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE	4
Art. 6 - Integrazione tra organi di governo e organi preposti alla gestione.....	4
Art. 7 - Direttore Generale	4
Art. 8 - Direttore di Area.....	5
Art. 9- Coordinatore di unità operativa di progetto.....	5

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi di So.Re.Sa. S.p.A. Esso è definito in attuazione dello Statuto, dei Regolamenti interni, dei CCNL di riferimento e degli Accordi di Il livello di So.Re.Sa.

Art. 2 – Principi di organizzazione

L'organizzazione di So.Re.Sa. è funzionale al soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Socio unico Regione Campania così come descritti nella Politica della Qualità e nelle D.G.R. di indirizzo.

I criteri che ispirano l'esercizio dell'attività di organizzazione sono:

- a) la distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento dei risultati relativi ai programmi approvati;
- b) la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli obiettivi assegnati ai Dirigenti;
- c) la flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni espressi dal socio Regione Campania e alle relative modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi;
- d) la centralità delle persone nei processi organizzativi della Società;
- e) l'accrescimento delle competenze e dei saperi professionali, attraverso la delega delle responsabilità, la formazione, l'autoformazione, l'affiancamento, lo sviluppo coerente delle risorse umane sulla base dei contenuti specifici delle diverse professionalità;
- f) la costante valutazione dei risultati conseguiti in conformità ai principi di trasparenza ed economicità.

TITOLO II: ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 3 – Articolazione della struttura organizzativa

La struttura organizzativa si articola in una Direzione Generale e in Direzioni di Area. La Direzione Generale e le Direzioni di Area si articolano in:

- Aree
- Unità operative di progetto.

Art. 4 – Aree

L'Area costituisce l'unità organizzativa posta a governo dei settori di attività della Società, in armonia con gli indirizzi della pianificazione strategica.

L'Area costituisce l'ambito di riferimento per:

- a) il coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno ivi compreso il coordinamento relativo all'attribuzione delle risorse e delle competenze necessarie al raggiungimento dei risultati attesi;
- b) il controllo di efficacia, di efficienza e di economicità degli interventi realizzati, anche in termini di

soddisfazione dei bisogni dei destinatari.

Alle Aree è preposto un Direttore di Area che risponde al Direttore Generale della gestione svolta, degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.

Art. 5 – Unità operativa di progetto

L'Unità operativa di progetto è una struttura organizzativa temporanea, di durata massima triennale, avente a oggetto il perseguimento di specifici obiettivi complessi e di particolare rilevanza, che necessitano della massima integrazione tra specifiche professionalità e competenze trasversali.

Le Unità operative di progetto sono istituite dal Direttore Generale con apposito atto dirigenziale, sentiti i Direttori di Area eventualmente interessati.

Contestualmente all'istituzione, il Direttore Generale:

- a) individua finalità e obiettivi da perseguire;
- b) individua il coordinatore di progetto;
- c) definisce i tempi di realizzazione del progetto e le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- d) preordina, ove necessario, le modalità di raccordo con le unità operative permanenti.

Il coordinatore di progetto, così come indicato, risponde al Direttore Generale o al Direttore di Area cui il progetto afferisce.

TITOLO III: ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE

Art. 6 – Integrazione tra organi di governo e organi preposti alla gestione

Le relazioni tra organi di governo, il Consiglio di Amministrazione, e organi preposti alla gestione, Dirigenti, sono fondate sul principio della integrazione e della collaborazione, pur nella distinzione di ruoli e competenze.

L'integrazione tra gli organi di cui al comma 1 si realizza mediante relazioni organizzative impostate attraverso il seguente flusso decisionale:

- a) il Consiglio di Amministrazione definisce piani, programmi, obiettivi e atti di indirizzo, anche nel corso della gestione;
- b) la dirigenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, individua i mezzi, gli strumenti e i percorsi ritenuti più utili per il conseguimento degli obiettivi assegnati assumendo le conseguenti responsabilità di risultato;
- c) il Consiglio di Amministrazione valuta i risultati della gestione conseguiti dalla Società dal punto di vista strategico e in funzione degli obiettivi da raggiungere, in coerenza con il Piano Industriale.

Art. 7 – Direttore Generale

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione della Società e opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse della Società. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina, in coerenza con gli art. 21 e 22 dello Statuto di So.Re.Sa.

Nell'espletamento delle sopradette funzioni, il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Direttore di Area

Gli incarichi di Direttore di Area, di cui all'art. 4, sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, ai dirigenti in relazione alle materie di diretto interesse. Il relativo atto di conferimento specifica l'oggetto dell'incarico e la sua durata, che deve essere correlata agli obiettivi generali della Società e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni (rinnovabili al massimo per una volta).

Gli atti di incarico dirigenziale decorrono dalla loro pubblicazione mediante Ordine di Servizio.

Al Direttore di Area possono essere affidati più incarichi, anche ad interim. In questo caso, al Direttore di Area può essere attribuita, in ragione della complessità di tali ulteriori incarichi, una indennità supplementare nella misura massima del 30% della retribuzione di risultato lorda.

La revoca degli incarichi di Direttore di Area viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore Generale, con espressa motivazione, per ragioni organizzative e produttive, ovvero in seguito all'accertamento di risultati negativi di gestione o di inosservanza delle direttive impartite.

Il Direttore di Area, nei limiti delle deleghe conferitegli dal Direttore Generale, risponde a quest'ultimo dell'erogazione dei servizi di competenza della sua area e del corretto ed efficiente svolgimento dei processi interni all'area stessa, nonché dei processi intersettoriali in cui è coinvolto.

Art. 9– Coordinatore di unità operativa di progetto

L'incarico di Coordinatore di Unità operativa di progetto, di cui all'art. 5, è conferito dal Direttore Generale ai dipendenti inquadrati nella qualifica di Dirigente di Servizio, Quadro e I livello.

L'individuazione del coordinatore avviene, in seguito, a manifestazione di interesse, tra coloro che ne abbiano i requisiti, sentito il Direttore d'Area o l'Organo a cui l'Ufficio risponde.

Il relativo atto di conferimento definisce l'oggetto e la durata dell'incarico; esso è accompagnato da specifiche direttive o indirizzi per la realizzazione delle attività con particolare riguardo alle funzioni e ai poteri delegati, agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire, al monitoraggio e alla verifica periodica della attività svolte, alle modalità di comunicazione e raccordo con il Direttore.

La durata dell'incarico di coordinatore di progetto non può eccedere la durata massima triennale di un progetto. L'incarico è rinnovabile.

Al Coordinatore di progetto, per la durata dell'incarico conferito, può essere attribuita una indennità supplementare, commisurata al livello di complessità del progetto.